



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 9/2015 R.G.P. e n. 5/2016 R.G.T.F.

Nella seduta del 29 aprile 2016 ha adottato la sottoestesa

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico:

- del Sig. Agostino Bassani (tess. n 105145), nato ad Alzano Lombardo (BG) il 27.11.1967;
- della affiliata A.S.D. Compagnia Arcieri di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo (04004), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a titolo di responsabilità oggettiva per fatto del tesserato;

per le seguenti violazioni: art. 2.1 Reg. Giustizia Federale e art. 3.16 lett. a) e c) Statuto Federale, nonché art. 3.1 Reg. Giustizia Federale e 3.5.1 Statuto Federale, in relazione agli artt. 2 e 7 Codice Comportamento Sportivo CONI, imputabili a:

- Agostino Bassani, per il comportamento reiterato gravemente antisportivo, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ledendo l'onore e la reputazione del Giudice di Gara, nonché l'onorabilità della Federazione Tiro con l'Arco, consistito nell'essersi espresso, come riportato nel Verbale di Gara, nel seguente modo: «*Atleta Bassani Agostino ha dichiarato per due volte che il sottoscritto GDG "è stato a grattarsi i c..... (omissis) tutto il giorno invece di fare il suo mestiere"*», nell'ambito della competizione di calendario federale «Campionato Regionale 3D» (R1504093), svoltasi in Rovetta (BG), in data 4 ottobre 2015;

- A.S.D. Comp. Arcieri di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a titolo di responsabilità oggettiva, per non aver impedito, quale ente di appartenenza del tesserato, che il Bassani rivolgesse al Giudice di Gara, per ben due volte, espressioni irrispettose e gravemente offensive.

Fatto commesso in Rovetta (BG), in data 4.10.2015.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, proc. n. 9/2015 R.G. Procura del 7.3.2016, veniva fissata la comparizione personale delle parti interessate, ritualmente comunicata alle stesse, per l'udienza del 29 aprile 2016.

In tale data, il Tribunale Federale prendeva atto dell'assenza dei deferiti, atteso che la giustificazione da loro addotta con memoria del 28.4.2016, non reca alcuna evidenza e/o documentazione a supporto dell'eccepito impedimento.

Il giudizio verteva su un'ipotesi di responsabilità disciplinare a carico del tesserato Agostino Bassani nell'ambito della competizione di calendario federale «Campionato Regionale 3D» (R1504093), svoltasi in Rovetta (BG) in data 4.10.2015, dove l'incolpato teneva un comportamento gravemente antisportivo, in violazione dei principi di lealtà e di correttezza, ledendo l'onore e la reputazione del Giudice di Gara e l'onorabilità della Federazione Tiro con l'Arco.

L'incolpato proferiva, infatti, frasi offensive ed irrispettose nei confronti del Giudice di Gara [testuale: «*è stato a grattarsi i c..... (omissis) tutto il giorno invece di fare il suo mestiere"*] che, ferma la loro evidente estraneità al citato contesto sportivo, denotavano un atteggiamento sistematico gravemente offensivo ed irrispettoso del Giudice di Gara stesso, oltre che violativo

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





del codice di condotta che ciascun atleta è chiamato a rispettare, poiché, tali espressioni venivano proferite per ben due volte, al di fuori, pertanto, di un momento isolato di foga agonistica.

Alla stessa stregua, il Sostituto Procuratore Federale contestava anche la responsabilità oggettiva dell'Associazione di appartenenza del tesserato (A.S.D. Comp. Arcieri di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo) la quale, a propria giustificazione, inoltrava a mezzo e-mail un proprio scritto difensivo dopo la notifica dell'atto di chiusura delle indagini.

L'esame del Verbale di Gara evidenziava (e confermava), da ultimo, la gravità del comportamento del tesserato.

Tanto premesso, il Sostituto Procuratore Federale - contestando, preliminarmente, alla ASD Compagnia Arcieri di Malpaga Bartolomeo Colleoni, la recidiva infraquinquennale di cui all'art. 71, comma 2, lett b) - concludeva la propria istruttoria chiedendo:

- per il tesserato Agostino Bassani, l'applicazione della sanzione della sospensione per n. 1 (uno) mese e n. 15 (quindici) giorni da ogni attività sportiva sociale e federale;

- per la A.S.D. Comp. Arcieri di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo, Associazione di appartenenza del tesserato, previa concessione delle attenuanti di cui all'art. 68, comma 1, lett a), in ragione anche della condotta collaborativa prestata da quest'ultima, equivalenti alla contestata aggravante, la sanzione pecuniaria della ammenda di n. 15 (quindici) volte la quota di affiliazione deliberata dal Consiglio Federale per il corrente anno sportivo, pari ad euro 750,00, ritenendo, al riguardo, che le giustificazioni addotte dagli incolpati sulle mancanze sul campo di gara, riscontrate anche dallo stesso Giudice di Gara, siano comunque ininfluenti ai fini della esclusione della responsabilità disciplinare del tesserato e di quella oggettiva della ASD affiliata.

Si rileva:

IN DIRITTO

Si premette che i termini per la trattazione del presente procedimento decorrono dal 1° aprile 2016 a seguito, come visto, dell'entrata in vigore in detta data del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, come modificato, che esclude la precedente obbligatorietà della difesa tecnica, atteso che con aderente ordinanza di questo Tribunale del 4 settembre 2015, agli atti, è stata disposta la sospensione ad ogni effetto dei procedimenti disciplinari in corso per non essere in grado il Collegio giudicante della loro trattazione, per la prescritta obbligatorietà della difesa tramite difensore e la contestuale non previsione della necessaria costituzione dell'istituto del difensore di ufficio, a cui accedere nella verificatasi ipotesi di mancata nomina del difensore di fiducia.

Il Tribunale ritiene, nel merito, che gli addebiti disciplinari risultino provati *in re ipsa* alla luce di una semplice lettura del Verbale di Gara e della documentazione riportata in atti.

Va evidenziato, al riguardo, che questo Tribunale non può che condividere, in linea generale, la tesi esposta dal Sostituto Procuratore Federale in ordine al fatto che, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutti i tesserati e gli affiliati sono tenuti alla rigorosa osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni federali, del Codice di comportamento sportivo del CONI e delle norme emanate dal CIO, dalla FITA, dall'EMAU e dal CONI. Appare evidente, in siffatto contesto, che, nell'esercizio delle loro attività sportive, essi siano chiamati ad osservare una condotta rispettosa dei principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza, accettando i provvedimenti e le decisioni degli Organi di Giustizia.



La violazione di tale dovere di osservanza costituisce grave inadempienza e, come tale, espone gli interessati ad adeguate sanzioni.

Il Codice di Comportamento Sportivo del CONI (cfr. artt. 2 e 7) ribadisce, più nel dettaglio, il rispetto dei principi di lealtà e correttezza di ciascun tesserato, esplicitando il divieto di proferire dichiarazioni lesive della reputazione di chiunque. In tale contesto, è fatto espresso divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione o dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

All'atto della partecipazione a una competizione sportiva, ciascun atleta deve osservare, pertanto, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza, oltre che rispettoso, sia nei confronti degli altri partecipanti, sia, soprattutto, dei Giudici di Gara, accettando, in particolare, le decisioni di questi ultimi.

L'impianto normativo stabilisce, inoltre, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3.1 del Reg. di Giustizia Federale e 3.5.1 lett. b) dello Statuto Federale, le stesse società affiliate rispondano anche *oggettivamente* delle violazioni commesse dai propri tesserati, essendo responsabili della corretta applicazione delle norme emanate dal CIO, dal CONI, dalla WA, dalla WAE e dalla FITARCO nell'esercizio dell'attività sportiva.

Alla luce delle suesposte osservazioni e delle risultanze istruttorie, il Tribunale ravvisa nel comportamento del tesserato Agostino Bassani la manifesta violazione dei *"principi della lealtà, probità, della rettitudine e della correttezza nell'esercizio della pratica sportiva (...)"* di cui all'art. 2 comma 1, Reg. Giustizia, in combinato disposto con l'art. 31, Reg. Organico, il quale, al comma 1, statuisce che: *"I tesserati hanno l'obbligo del massimo rispetto verso gli Organi e i ed i Dirigenti Federali, le persone e le decisioni degli Ufficiali di Gara, gli affiliati, i loro Dirigenti e i soci e verso il pubblico presente alle manifestazioni"*, posto, inoltre, che al comma 2 lett. a. del medesimo articolo, i tesserati assumono espressamente l'obbligo *"di accettare disciplinatamente ogni decisione, delibera o disposizione assunta nelle specifiche funzioni di competenza degli Organi Federali, astenendosi da qualsiasi forma pubblica di protesta"*.

Disposizioni, queste, conformi al dettato dell'art. 7 del citato Codice di Comportamento Sportivo, a norma del quale: *"I tesserati, gli affiliati, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo"*.

Ne deriva, pertanto, che il comportamento dell'incolpato, autore di frasi offensive e gravemente irrispettose nei confronti del Giudice di Gara, ha certamente pregiudicato la dignità e il decoro del destinatario oltre ogni ragionevole esercizio del diritto di espressione e di critica.

L'indubbia potenzialità lesiva di siffatte offese induce questo Tribunale a ritenere acclarata la responsabilità disciplinare a carico del tesserato Agostino Bassani.

Alla stessa stregua, contrariamente alle deduzioni difensive della A.S.D. Arcieri di Malpaga Bortolomeo Colleoni Bergamo ove si è preso atto delle scuse e delle giustificazioni formulate dalla A.S.D. medesima, il Tribunale ritiene di non poter escludere la sua responsabilità oggettiva ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento di Giustizia.

Nell'ordinamento giuridico si parla di *responsabilità oggettiva* laddove un soggetto sia chiamato a rispondere di un determinato evento, a prescindere dall'accertamento della configurabilità del dolo o della colpa nella sua causazione.

Nell'ordinamento sportivo tale istituto riveste particolare importanza, poiché preordinato ad assicurare il raggiungimento di finalità fondamentali, quali la regolarità nelle competizioni



sportive e l'osservanza delle norme federali, attraverso un coinvolgimento disciplinare delle società affiliate per fatti alle stesse non direttamente attribuibili.

Nel caso in esame, posto che l'art. 3, comma 1, Reg. Giustizia di FITARCO dispone testualmente che: *"Gli affiliati rispondono direttamente delle infrazioni commesse da coloro che li rappresentano ai sensi delle norme federali, nonché oggettivamente delle violazioni commesse dai propri tesserati, oltre, a titolo di dolo e colpa grave, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori"*, la deferita A.S.D. è chiamata, pertanto, a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il fatto commesso dal proprio tesserato Agostino Bassani, a prescindere da ogni accertamento di un coinvolgimento doloso o colposo della società medesima nell'attività del suo tesserato all'epoca dei fatti.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte e della documentazione esaminata, il Tribunale accerta la responsabilità disciplinare del tesserato Agostino Bassani e quella della A.S.D. Arcieri di Malpaga Bortolomeo Colleoni Bergamo (04004), per responsabilità oggettiva, ritenendo equivalente, al contempo, la contestata recidiva alla concessa attenuante di cui all'art. 68.1 lett e) RG.

P.Q.M.

Visti gli artt. 40, 64.1 lett. a) n. 3 e 4, 68.1 lett. e), 69.4 e 71.1 RG, riconosciuta la responsabilità disciplinare del tesserato Agostino Bassani (tess n 105145), applica allo stesso la sanzione della sospensione di n. 4 (quattro) mesi da ogni attività sportiva sociale e federale, nonché quella della A.S.D. Arcieri di Malpaga Bortolomeo Colleoni Bergamo (04004), per responsabilità oggettiva, ritenuta equivalente la contestata recidiva alla concessa attenuante di cui all'art. 68.1 lett e) RG, applica alla medesima la pena pecuniaria dell'ammenda di n. 15 (quindici) volte la quota di affiliazione deliberata dal Consiglio Federale nel corrente anno sportivo, pari ad euro 750,00.

Roma, 29 aprile 2016

Il Giudice Relatore
Avv. Prof. Andrea Altieri

Il Presidente
Avv. Amos Benini

Depositata il 6/05/2016

